

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

“Schema di regolamento regionale di attuazione dell’articolo 2, comma 5, della Legge regionale 20 luglio 2021 n. 16 “Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli Nautici della Campania “

Lo Schema di Regolamento in attuazione dell’art. 2, comma 5 della Legge regionale 20 luglio 2021, n. 16, “Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli nautici della Campania”, definisce i requisiti, modalità di presentazione delle istanze e termini per l’iscrizione all’Albo Regionale dei Circoli Nautici, nonché le modalità di gestione e i casi di cancellazione dal medesimo Albo, istituito dalla Legge regionale sopra richiamata.

Il presente schema di regolamento reca disposizioni attuative dell’articolo 2, comma 5 della legge regionale n. 16/2021 che prevede espressamente che *“la Giunta regionale è delegata a regolamentare le modalità di gestione dell’Albo e a verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai Circoli nautici per la relativa iscrizione”*.

Lo schema si compone di 9 articoli.

L’articolo 1 definisce l’oggetto del Regolamento in termini di disciplina delle modalità di gestione dell’istituto Albo regionale dei Circoli Nautici e di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la relativa iscrizione.

L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione, così come previsto dalla Legge regionale n. 16/2021, e precisa che il Regolamento trova applicazione nei confronti dei Circoli nautici, delle Società, delle associazioni e dei gruppi sportivi dilettantistici, comunque denominati, che sono iscritti all’Albo regionale dei Circoli nautici secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del Regolamento.

L’articolo 3, al comma 1, stabilisce i requisiti per l’iscrizione all’Albo e nello specifico prevede che possono iscriversi all’Albo, alternativamente:

- a. i soggetti iscritti al Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242; ciò in conformità con quanto previsto dal comma 7, dell’art. 2 della Legge regionale, il quale rinvia al *“riconoscimento a fini sportivi quali associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136”*. Quest’ultima disposizione, in particolare, riconosce il ruolo del CONI *“quale unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle associazioni dilettantistiche (..) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242”* anche a garanzia dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale. È, inoltre, previsto che i Soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra siano al contempo iscritti all’Anagrafe ONLUS presso la Direzione Regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate. Tale previsione si fonda sul disposto del comma 8, dell’articolo 2 della Legge regionale n. 16/2021 che espressamente prevede *“iscrizione all’Albo (..) presuppone il riconoscimento dei Circoli nautici, quali Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”*.
- b. i membri della Associazione Circoli nautici della Campania avente personalità giuridica in base all’art. 3, comma 1 della Legge regionale n. 16/2021; la medesima legge all’art. 3, comma 2 dispone al riguardo che *“ i Circoli nautici, i gruppi sportivi dilettantistici e le altre associazioni sportive dilettantistiche aderenti all’Associazione Circoli nautici della Campania sono ritenuti di diritto in possesso dei requisiti necessari all’iscrizione nel relativo Albo regionale, restando l’iscrizione subordinata*

alla presentazione di formale istanza". Tale previsione è stata trasposta nella lettera b), del comma 1, dell'articolo 3, dello schema di regolamento.

L'articolo 3, ai successivi commi 2 e 3 reca la disciplina delle verifiche del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale da parte dei Soggetti che ne facciano richiesta, ai sensi del precedente comma 1 del medesimo articolo lettere a, b.

Nello specifico: per i soggetti in possesso dei requisiti di iscrizione di cui alla lettera a, comma 1, art. 3 del Regolamento, la verifica dei requisiti avviene mediante consultazione della "sezione pubblica" del Registro pubblicato sul sito istituzionale del CONI e dell'Anagrafe ONLUS pubblicata sull'apposita piattaforma telematica del sito istituzionale dell'Agenzia dell'Entrate; per i Soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b, comma 1, art. 3, la verifica dei requisiti è assolta attraverso l'allegazione all'istanza di iscrizione a cura dei richiedenti della attestazione di adesione rilasciata dal Legale rappresentante dell'Associazione Circoli nautici della Campania.

L'articolo 4 definisce la procedura per l'iscrizione all'Albo e precisa ai commi 2, 3 e 4 le modalità di presentazione della istanza di iscrizione, gli elementi che devono essere contenuti nella stessa e la documentazione a corredo; al successivo comma 5 è, altresì, previsto che le istanze e la documentazione a corredo sono presentate esclusivamente in formato digitale in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e sulla base della modulistica predisposta dalla Struttura amministrativa regionale competente per la materia e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania. Il medesimo articolo 4 del Regolamento, al comma 6, stabilisce il termine di 90 giorni decorrente dalla presentazione dell'istanza per l'adozione del provvedimento di accoglimento o diniego dell'Istanza di iscrizione all'Albo regionale da parte della Regione Campania, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dei Soggetti istanti; è prevista, inoltre, al comma 7, la sospensione del termine di giorni 90 di cui sopra, in caso di richiesta di integrazione documentale.

L'articolo 5 disciplina le modalità di tenuta dell'Albo regionale da parte dei competenti Uffici amministrativi.

L'articolo 6 definisce, ai commi 1 e 2, gli obblighi di comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali cui sono tenuti i Soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione e, ciò, anche ai fini dell'aggiornamento annuale dell'Albo regionale previsto dalla Legge regionale n. 16 /2021 all'art. 2, comma 6. Il medesimo articolo 6, al successivo comma 7 prevede che la mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto degli adempimenti annuali costituisce motivo di cancellazione dall'Albo regionale. In particolare, i soggetti iscritti sono tenuti a comunicare, le modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo, il trasferimento della Sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche sociali o associative entro 30 giorni dalla intervenuta modifica.

L'articolo 7 disciplina le modalità ed i casi di cancellazione dall'Albo regionale. Nello specifico è previsto che la cancellazione è disposta:

- 1) su iniziativa d'Ufficio, con Provvedimento del Direttore Generale della Direzione Politiche Sociali e Socio Sanitarie o di Suo delegato nei casi di cui alle lettere a, b e c. dell'articolo 7 del regolamento nei casi di:
 - a) inottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 dello schema del regolamento;

Allegato B

- b) perdita sopravvenuta dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo regionale dall'articolo 3 del Regolamento;
 - c) False dichiarazioni in merito alla sussistenza degli stessi requisiti.
- 2) su iniziativa del Circolo Nautico interessato.

L'**articolo 8** stabilisce che l'Albo regionale e i relativi documenti sono pubblici ed il diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso l'accesso al Sito regionale.

L'**articolo 9**, infine, dispone l'entrata in vigore del regolamento il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.